

11097-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
civile, penale, generalità e
giudiziari, art. 52
del D.Lgs. n. 111/2002, è
vietato il ristampaggio,
l'uso non autorizzato,
la ristampa o la
diffusione in qualsiasi
modo, senza permesso
scritto dalla Corte.

Composta da

Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente -
Renata Sessa
Angelo Caputo
Francesco Cananzi
Carlo Renoldi - Relatore -

Sent. n. sez. 13/24

UP - 9/01/2024

R.G.N. 36166/23

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 24/05/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per le parti civili, l'avv. [REDACTED] che ha depositato nota spese e conclusioni scritte alle quali si è riportato, associandosi alle richieste del Procuratore generale;
udito, per l'imputato, l'avv. [REDACTED] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Messina in data 10 ottobre 2022, [REDACTED] fu condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, esclusa la recidiva contestata, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 572, 61, n. 11-*quinquies*, cod. pen., per avere maltrattato la convivente, [REDACTED] con comportamenti aggressivi e

violenti, percuotendola e procurandole lesioni, in presenza del figlio minore: in Messina, tra il 2009 e il 13 novembre 2014 (capo 1), dall'art. 612-bis, commi secondo e terzo, cod. pen., per avere, dopo la conclusione della convivenza *more uxorio* con ██████████ commesso, con condotte reiterate, anche alla presenza del figlio minore, atti persecutori ai danni della stessa ██████████ dei suoi genitori, ██████████ in modo da cagionare ai predetti e al minore un perdurante stato d'ansia e di paura, ingenerando in essi il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto e costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita: in ██████████ e con condotta perdurante (capo 2), nonché del reato previsto dall'art. 582 cod. pen., per avere cagionato a ██████████ lesioni personali, in ██████████ (capo 3). Con lo stesso provvedimento l'imputato fu condannato al risarcimento dei danni cagionati alla parti civili, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione ad esse delle spese di costituzione e giudizio.

2. Con sentenza in data 24 maggio 2023, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al delitto contestato al capo 3), per intervenuta remissione di querela, e ha rideterminato la pena inflitta a ██████████ per i due residui reati, in 2 anni e 5 mesi di reclusione, con conferma nel resto delle precedenti statuizioni.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione ██████████ a mezzo del difensore di fiducia, avv. ██████████ deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 e 533 cod. proc. pen. in relazione all'art. 572 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'esistenza del reato.

In primo luogo, dalle dichiarazioni della persona offesa non emergerebbe il requisito della «convivenza», necessario a integrare il delitto *de quo*.

Inoltre, le dichiarazioni della madre della persona offesa, che avrebbero «confermato» quelle della denunciante, sarebbero intrinsecamente inconsistenti e, soprattutto, non sarebbero state parametrize con le dichiarazioni del marito, che avrebbe riferito su circostanze cui non aveva assistito, fatta eccezione per un unico episodio nel quale la figlia era stata spintonata dall'imputato, senza essere in grado di collocare temporalmente gli episodi di presunto maltrattamento.

Né sarebbero emersi elementi di conferma al racconto della persona offesa dalle dichiarazioni di alcuni amici e parenti ██████████

relazione all'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori. Nell'affermare che «le modalità ripetute e ossessive delle condotte, manifestamente moleste e persecutorie, poste in essere da [REDACTED] erano indicative della «consapevolezza da parte dell'autore delle possibili (...) conseguenze sullo stato d'animo delle vittime e delle ripercussioni nella vita privata delle stesse», i Giudici di Merito non si sarebbero confrontati con la «causale» dei comportamenti dell'imputato, omettendo di spiegare in quale momento sia insorta la consapevolezza di determinare gli eventi tipici. Nel caso in esame, invero, la condotta sarebbe stata fondata dalla finalità di vedere il figlio o, comunque, di meglio regolare il diritto di visita, senza poter da essa inferire alcunché in ordine alla sussistenza del dolo.

3.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 526, 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-*bis* e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo i Giudici di merito fatto riferimento alla gravità dei reati commessi, benché non vi sia un divieto di loro applicazione per determinate categorie di reati. Sotto altro profilo, non si sarebbe tenuto conto che l'imputato avrebbe agito al solo fine di meglio esercitare il diritto di visita sul figlio minore, in ciò determinato dai comportamenti ostruzionistici della ex compagna e dei suoi genitori. Quanto al riferimento al «danno derivato in capo al minore» quale elemento ostativo all'applicazione delle attenuanti generiche, si tratterebbe di affermazione tautologica, trattandosi di un profilo rimasto assolutamente inesplorato nel corso del giudizio di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Con il primo e il quarto motivo, il ricorso deduce l'insussistenza del fatto materiale tipico e dell'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti contestato al capo 1) della rubrica.

2.1. Va premesso, quanto all'elemento oggetto della fattispecie in parola, che esso è configurabile in presenza di comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, i quali, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione (tipizza Sez. 6, n. 37978 del 3/07/2023, B., Rv. 285273 - 01). Elementi essenziali di tale ipotesi criminosa sono, per un verso, l'abitudine delle condotte tipiche ovvero che esse non siano sporadiche e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 6, n. 6126 del

9/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275033 - 01); e, per altro verso, il fatto che esse si esplicino in un contesto familiare ovvero di convivenza, ossia nell'ambito di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua (Sez. 6, n. 9663 del 16/02/2022, P., Rv. 283120 - 01).

2.2. Sempre in premessa deve osservarsi che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; fermo restando che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, appare opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01 e, nella giurisprudenza successiva, Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01; Sez. 3, n. 3239 del 4/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01).

2.3. Tanto osservato, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha motivato esaurientemente in ordine alla piena credibilità soggettiva della persona offesa e alla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, confermate, attraverso il richiamo a una pluralità di episodi di vessazioni fisiche e morali, dal racconto dei due genitori della donna. Rispetto alla solida piattaforma probatoria posta a fondamento del giudizio di responsabilità, il ricorso si è limitato a vaghe affermazioni circa la non corrispondenza tra il racconto dei testimoni a carico, enfatizzando il dato di una percezione diretta delle condotte vessatorie, da parte dei genitori, solo sporadica. Tale circostanza, tuttavia, non può ritenersi, ovviamente, significativa, considerato che i due testimoni non convivevano con la figlia e con il compagno e che, pertanto, potevano avere conoscenza delle condotte di maltrattamento soprattutto attraverso i puntuali e coerenti racconti della figlia; fermo restando che, come evidenziato dalle due sentenze di merito, in alcune circostanze essi avevano avuto diretta percezione delle condotte, poste in essere alla loro presenza. Corrispondentemente, appare logicamente inappuntabile il giudizio di irrilevanza formulato dalle due sentenze in ordine alle dichiarazioni dei testi a discarico, i quali hanno riferito di non avere mai assistito alle contestate condotte di maltrattamenti; circostanza che è stata spiegata, in maniera

perfettamente plausibile, con il fatto che esse fossero state agite al di fuori delle occasioni di frequentazione tra i testi e la coppia.

Sulla base di tali dichiarazioni, dunque, i Giudici di merito hanno ricostruito, in maniera logica e congrua, il generalizzato contesto di sopraffazione e violenza creato dalle condotte dell'imputato ai danni della convivente, ripetutamente attinta, oltre che da espressioni ingiuriose e minacciose, da azioni di violenza fisica, consumate finanche nel periodo in cui ella era incinta. Ciò che, pertanto, consente di ritenere infondata l'affermazione difensiva circa la sporadicità delle condotte di maltrattamento. Del pari, quanto al requisito della convivenza, che sarebbe difettato per lunghi periodi in ragione della sottoposizione dell'imputato a misure restrittive a causa delle quali egli si sarebbe trasferito presso l'abitazione della madre, le sentenze hanno ben evidenziato come in tali frangenti non venisse meno quella comunione di vita tra l'uomo e la persona offesa, che si recava quotidianamente presso l'abitazione dell'imputato. Fermo restando che, come già ricordato, ai fini della configurabilità del requisito in parola, la giurisprudenza di legittimità non richiede che essa sia necessariamente continuativa.

3. Parimenti infondato è il motivo concernente l'asserita insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 11-*quinqüies*, cod. pen., contestata con riferimento al delitto previsto dall'art. 572 cod. pen.

Tale disposizione, come modificata dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, contempla una circostanza aggravante comune consistente, per quanto qui in rilievo, nella commissione del delitto di maltrattamenti «in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza».

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, attesa la natura abituale del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è sufficiente che anche una sola delle condotte vessatorie sia stata posta in essere quando ricorra taluna delle indicate situazioni, ovvero la presenza del minore o la commissione in danno di persona in stato di gravidanza (Sez. 6, n. 8323 del 9/02/2021, Rv. 281051 - 01; Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274924 - 01). Tale principio è stato ribadito, anche recentemente, con riferimento alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha sostituito la fattispecie prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11-*quinqüies*, cod. pen. applicabile *ratione temporis* al caso qui esaminato (Sez. 6, n. 19832 del 6/04/2022, S., Rv. 283162 - 01; Sez. 6, n. 21998 del 5/05/2023, G., Rv. 285118 - 01).

Nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali hanno consentito di accertare sia la presenza, in occasione di alcune condotte di maltrattamento (come nel caso delle lesioni al volto provocate dal lancio di un telefono cellulare), del figlio della coppia, sia la commissione di talune condotte ai danni della compagna

dell'imputato quando costei era incinta, sicché devono ritenersi sussistenti i presupposti di applicazione dell'aggravante *de qua*.

In ultimo è appena il caso di osservare che ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame la giurisprudenza ritiene non necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza (Sez. 6, n. 55833 del 18/10/2017, V., Rv. 271670 - 01; Sez. 3, n. 18097 del 15/11/2019, dep. 2020, B., Rv. 280037 - 01), richiedendo l'art. 61, comma primo, n. 11-*quinquies*, cod. pen. soltanto che l'azione si svolga «in presenza» del minore e non già che questi abbia raggiunto un'età o un grado di sviluppo intellettuale o psicologico tale da poter apprezzare la natura violenta o offensiva dell'agire che venga perpetrato intorno a sé. Tale soluzione, del resto, è coerente con la *ratio* dell'elemento circostanziale, correlata all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultano più vulnerabili e, dunque, più sensibili ed esposti ai riverberi negativi degli agiti aggressivi realizzati in loro presenza. Tanto più che costituisce un approdo ormai consolidato della neuropsichiatria infantile che anche bambini molto piccoli siano in grado di percepire quanto avviene nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di assorbire gli avvenimenti violenti che avvengono intorno a sé, con inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità.

4. Infondato è, ancora, il terzo motivo, con cui la difesa deduce l'estinzione del delitto di atti persecutori, contestato al capo 2), per avvenuta remissione della querela.

In proposito, va tuttavia osservato che, essendosi le condotte vessatorie concretizzate anche in reiterate minacce di morte, come tali riconducibili all'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 612 cod. pen., la querela deve ritenersi irrevocabile, secondo il chiaro disposto dell'ultimo comma dell'art. 612-*bis* cod. pen.

Sotto un differente profilo, giova rilevare che il delitto *de quo* è stato commesso anche ai danni del figlio, sicché, con riferimento a tale ipotesi, esso è pacificamente procedibile d'ufficio, atteso che l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 612-*bis* cod. pen. prevede specificamente la procedibilità di ufficio del delitto commesso ai danni di un minore.

Inoltre, le ipotesi commesse ai danni della *ex* convivente e dei genitori di costei sono certamente connesse con il fatto commesso ai danni del minore, che come detto è procedibile di ufficio. Pertanto, anche sotto tale profilo deve ritenersi che tutte le ipotesi di atti persecutori fossero procedibili di ufficio, tenuto conto della previsione dell'ultimo comma dell'art. 612-*bis* cod. pen., a mente della quale si procede d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve

procedere d'ufficio. Ciò che, del resto, è stato posto in luce dalla sentenza impugnata sia pure con locuzione viziata da un mero errore materiale, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a un reato "connesso a un minore" e non a un reato connesso ad altro reato commesso ai danni di un minore.

5. Venendo, infine, all'ultimo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, va ribadito che le relative statuizioni, così come, più in generale, quelle attinenti alla dosimetria della pena, sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice nell'esercizio del potere discrezionale previsto dagli artt. 62-*bis*, 69, 99, 132 e 133 cod. pen.

Nel caso di specie, la motivazione offerta dai due provvedimenti di merito è certamente puntuale ed esaustiva, avendo essi richiamato la gravità del contegno sistematicamente assunto dall'imputato e, in particolare, il danno da questo derivato, specialmente in capo al figlio minore; e, pertanto, si sottrae a qualunque possibilità di censura in sede di legittimità.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6.1. Inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili, che devono essere liquidate in complessivi 5.000,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell'attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile.

6.2. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi, in quanto imposto dalla legge, le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in data 9 gennaio 2024

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi



Il Presidente

Grazia Rosa Anna Miccoli

